



COMUNE DI GONNOSCODINA

PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N.7 DEL 04-04-2022

, li 11-04-2022

Il Segretario Comunale
Loi Simone Pietro

**Oggetto: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2022.
FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.**

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di aprile
alle ore 18:15,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale nella
persona del Commissario in carica,

assiste il Segretario Comunale Dr. Simone Pietro Loi

IL COMMISSARIO

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna, con decreto presidenziale n. 93 del - 22/12/2021 (prot. 29087) ha nominato il Dott. Antonio Giovanni Ghiani Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Gonnoscodina, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

DATO ATTO che il Commissario nella odierna seduta assume i poteri del Consiglio comunale;

PREMESSO che con i commi da 641 a 668, dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR n. 158/1999, che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. n. 205/2017, comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente», di seguito anche più brevemente definita "ARERA", con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla Deliberazione l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- con la Deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Deliberazione n. 363 del 03/08/2021, ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169, della L. n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto "VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche (87,66%) e utenze non domestiche (12,34%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022,

- a. 30.09.2022 (prima rata di acconto);
- b. 31.10.2022 (seconda rata di acconto);
- c. 15.12.2022 (terza rata di conguaglio e rata unica);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le riduzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.01.2022, con il quale è stata attribuita, al Geom. Baldovino Incani, la responsabilità direttiva di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico e Amministrativo (U.O. n. 2) e, "ad interim", del Servizio Finanziario, Personale e Sociale (U.O. n. 1) e del Servizio Cultura e Sport (U.O. n. 3), comportante l'attribuzione delle funzioni di cui al 3° comma dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Geom. Baldovino Incani quale Responsabile del Servizio Tecnico e Amministrativo e del

COMMISSARIO CONSIGLIO n.7 del 04-04-2022 COMUNE DI GONNOSCODINA

Servizio Finanziario, Personale e Sociale, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, assunto al protocollo n. 852 del 01.04.2022;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1. Di approvare** le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2022, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 2. Di confermare** le riduzioni previste dal Regolamento TARI;
- 3. Di approvare** le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
 - a. 30.09.2022 (prima rata di acconto);
 - b. 31.10.2022 (seconda rata di acconto);
 - c. 15.12.2022 (terza rata di conguaglio e rata unica);
- 4. Di dare atto** che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;
- 5. DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO
F.to Ghiani Antonio Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loi Simone Pietro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 11.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loi Simone Pietro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Lì, 04-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loi Simone Pietro